

Corte di Appello di Brescia, I sezione penale (Presidente Dr. Fischetti), sentenza n. 3315/2019 del 5.12.2019

Omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. – Violazione art. 154 C.d.S. – condotta di guida distratta – sussistenza colpa

Sussiste il reato di cui all'art. 589 bis c.p. per violazione dell'art. 154 C.d.S. qualora il conducente del veicolo (nel caso di specie un autobus) che esegua una svolta a sinistra non si assicuri di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (*Cass. Sez. IV, sent. n. 48266 del 15.06.2017*). Tale attenzione deve essere ancor più elevata rispetto all'ordinario quando si conducono veicoli di grosse dimensioni, e la svolta a sinistra venga effettuata anticipando la curva, tagliando di netto l'incrocio. Nel caso di specie, l'autista dell'autobus non controllava lo specchietto retrovisore sinistro prima e durante la manovra di svolta a sinistra e non si avvedeva del motociclo che si trovava sulla fiancata laterale sinistra dell'autobus mentre era in fase di sorpasso, pertanto, assolutamente visibile.

Il fatto assume maggior disvalore allorquando il conducente tenga anche una condotta di guida distratta; nel caso di specie, infatti, il conducente dell'autobus non si avvedeva di aver sormontato il motociclo. Laddove, invece, avesse avvertito e dato rilevanza al sobbalzo causato all'autobus dal sormonto del motociclo e avesse controllato lo specchietto, si sarebbe avveduto del centauro a terra evitando di schiacciarlo.

[Riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 6.11.2018, che aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, perché era stato ritenuto inesigibile in capo all'imputato il dovere di prestare attenzione massima solo ed esclusivamente a ciò che accadeva alla sua sinistra, dovendo invece perlustrare l'intera area per controllare anche pedoni e mezzi a lui antistanti].